



**STATUTO  
E  
REGOLAMENTO**

**Assemblea straordinaria del 06/07/2021**



**FIDICOMET  
Soc. Coop.  
Milano (20121)  
Corso Venezia, 47**

---

# =====STATUTO=====

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE

**ARTICOLO 1.** - E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione:

**"FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO – SOC. COOP."** ed in forma abbreviata: **"FIDICOMET – SOC. COOP."**

La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

### DURATA – SEDE

**ARTICOLO 2.** - La società ha la durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La sua sede è in Milano e all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle imprese.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia o all'estero.

### OGGETTO SOCIALE

**ARTICOLO 3.** - La società ha per oggetto l'attività di prestazione di:

\* garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il finanziamento dei propri Soci in tutte le forme tecniche e durate previste dalla legislazione bancaria da parte di Istituti di credito, Intermediari Finanziari e di altri soggetti abilitati alla operatività nel settore bancario e finanziario;

\* servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi e tutte le attività previste dalla Legge volte ad agevolare l'accesso al credito e a tutte le forme di finanziamento dei propri Soci. La cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'Albo unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), svolgere le altre attività previste dall'art. 112 T.U.B.. In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 30 Settembre 2003, n. 269, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché utile alla realizzazione degli scopi sociali.

Per lo svolgimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti e costituendi operanti nel comparto del credito, della finanza, dei servizi e del terziario in genere, in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico. Potrà rilasciare garanzie a favore delle Società, Consorzi ed Enti di cui sopra per obbligazioni assunte dai Soci, nonché garanzie a favore dei Soci ai sensi delle norme di legge in materia e relativi Decreti Ministeriali.

### OPERATIVITA'

**ARTICOLO 4.** - La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione di rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività potranno essere stabiliti da appositi regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 cod.civ..

**ARTICOLO 5.** - La cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di credito agli operatori richiedenti, soci o non soci, nel rispetto delle norme e dei limiti previsti per legge, e per agevolarne in genere l'accesso al credito e a tutte le forme tecniche e durate di finanziamento ammesse dalla Legge vigente.

## **TITOLO II**

### *SOCI*

**ARTICOLO 6.** - Possono essere Soci tutte le micro, piccole e medie imprese come definite dalla normativa europea, inclusi i titolari di partita iva e i professionisti, in forma singola o associata, appartenenti o meno ad Albi e Ordini professionali, con sede o operanti in Lombardia, o in Regioni limitrofe.

Possono essere inoltre socie le Associazioni dei commercianti, degli operatori turistici e dei servizi, sia di categoria che territoriali operanti in detti territori.

Le Associazioni di cui al comma 2 devono essere aderenti a UNIONE-Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il numero dei Soci è illimitato.

Le imprese non debbono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento o concorsuali ed il loro titolare o rappresentante legale non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici. Possono inoltre essere socie, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 30 Settembre 2003 n. 269, le imprese di maggiori dimensioni nel limite di 1/6, ovvero come definito da normativa di legge vigente.

### *AMMISSIONE A SOCIO*

**ARTICOLO 7.** - L'impresa che intende diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, utilizzando apposita modulistica e specificando la ragione sociale della Società o la denominazione dell'Associazione di cui all'art. 6 od il nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, professione, cittadinanza del legale rappresentante o del Presidente pro-tempore dell'Associazione, ovvero dell'aspirante Socio, se persona fisica esercente attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni di Legge, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti della Società.

**ARTICOLO 8.** – Il richiedente deve sottoscrivere e versare almeno la quota minima e la tassa di ammissione.

La tassa di ammissione non è in alcun caso rimborsabile.

Il Socio ha la facoltà di integrare la quota precedentemente sottoscritta con ulteriori versamenti dell'importo non inferiore a Euro 50.

La sommatoria dei vari versamenti determinerà, di volta in volta, l'ammontare della quota posseduta dal singolo Socio, come previsto dal Regolamento.

La quota sociale è nominativa, indivisibile e non frazionabile.

**ARTICOLO 9.** - L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod.civ., è fatta con deliberazione degli amministratori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione. Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione di domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata.

#### *QUOTE*

**ARTICOLO 10.** - La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a Euro 100.000, ai sensi del comma 12, art. 13 del D.L. 30 Settembre 2003 n. 269.

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare nel rispetto dei limiti di legge.

Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dei soci con la medesima in forza del vigente Statuto e Regolamento.

#### *PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO*

**ARTICOLO 11.** - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali;

- per recesso, esclusione, scioglimento anticipato o chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

#### *RECESSO*

**ARTICOLO 12.** - Oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito al Socio di recedere dalla cooperativa presentando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non è consentito al Socio che abbia in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzia della cooperativa o che risulti inadempiente e/o insolvente.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 cod.civ., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato nel comma precedente qualora la richiesta di affidamento non abbia esito positivo o non venga perfezionata.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

## *ESCLUSIONE*

**ARTICOLO 13.** - L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 cod.civ. (per il mancato pagamento della quota), potrà aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 6 del presente statuto;
- c) per inadempienza nei confronti della cooperativa per il mancato rimborso delle somme da questa pagate, per escussione, agli Enti erogatori garantiti;
- d) per inadempienza, anche temporanea, degli impegni, assistiti dalla garanzia della cooperativa, assunti nei confronti degli Enti erogatori garantiti.

Per quanto riguarda i punti c) e d) l'esclusione potrà aver luogo se, trascorsi trenta giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato entro 90 giorni dalla delibera.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

## *MORTE DEL SOCIO*

**ARTICOLO 14.** - In caso di morte del socio, l'erede ha diritto di ottenere, su richiesta, il rimborso delle quote con le modalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 6 del presente statuto, consentire alla richiesta di subentro nella qualità di socio da parte dell'erede.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

## *LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA*

**ARTICOLO 15.** - In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Il Socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha, quali siano le circostanze di cui agli artt. 12 e 13, diritto alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto totalmente il proprio debito.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 cod.civ..

## TITOLO III

### PATRIMONIO NETTO

**ARTICOLO 16.** - Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a Euro 250.000, come previsto dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, ed è così costituito:

- a) dal capitale sociale variabile ed illimitato che è formato da quote indivisibili del valore nominale non inferiore a Euro 100;
- b) dal capitale sociale formato anche mediante imputazione dei contributi ai sensi dell'art. 1 comma 881 legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007);
- c) dalla riserva formata dai sovrapprezzi versati;
- d) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- e) dagli utili di d'esercizio portati a nuovo;
- f) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- g) dalle riserve o fondi rischi comunque costituiti e denominati.

### ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

**ARTICOLO 17.** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge. La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 cod.civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- a) il 30% alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- b) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo. E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

E', inoltre, vietata la remunerazione degli strumenti finanziari, ove emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve di qualsiasi natura ed origine non possono, in ogni caso, essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento ivi compresa la parte di capitale formatasi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria).

## TITOLO IV

### ORGANI SOCIALI

**ARTICOLO 18.** - Gli organi sociali sono:

- a) le assemblee
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il comitato esecutivo
- d) il presidente
- e) il collegio sindacale e revisore contabile.

#### A) LE ASSEMBLEE

**ARTICOLO 19.** - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio ha diritto ad 1 voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Gli enti soci che abbiano più di n.100 associati e le persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota pari o superiore a Euro 1032 hanno diritto a 5 voti.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 Soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell' art. 2372, comma 5, cod.civ..

**ARTICOLO 20.** - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito ed enti convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

Essa:

a) approva il bilancio d'esercizio;

b) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori;

c) revoca gli amministratori;

d) nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale ed, eventualmente, il revisore contabile;

e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

f) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;

g) approva, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, eventuali regolamenti;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

**ARTICOLO 21.** - L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 cod.civ., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

**ARTICOLO 22.** - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro comune della Provincia, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

a) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

b) mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale";

c) mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Corriere della Sera";

d) mediante lettera raccomandata o PEC inviata direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

**ARTICOLO 23.** - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente.

In assenza di questi è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti. L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 cod.civ..

**ARTICOLO 24.** - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;

b) in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

La quota propria, proveniente dall'imputazione a capitale di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 non dà diritto di voto e non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea.

Per la elezione degli amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno 8 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

**ARTICOLO 25.** - L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

b) in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

La quota propria, proveniente dall'imputazione a capitale di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 non dà diritto di voto e non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 26.** - Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro 45 giorni dalla data della precedente assemblea.

**ARTICOLO 27.** - Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

L'assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.



**ARTICOLO 28.** - Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 cod.civ., per province che riportino almeno il 15% del numero totale dei Soci della Cooperativa aventi diritto di partecipazione alla assemblea. Nel caso in cui una o più Province abbiano un numero di soci inferiore al 15% l'Assemblea separata verrà convocata unendo i soci di più Province in modo da raggiungere il quorum minimo per la sua convocazione.

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

a) sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

b) possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;

c) sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;

d) sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa. Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di n. 100 voti o frazione.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee separate.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle assemblee generali si applica il comma 5 dell'articolo 2540 cod.civ..

## B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**ARTICOLO 29.** - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 17, scelti esclusivamente tra i soci imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria o di soci associazioni ed Enti.

In deroga al comma precedente la nomina fino ad un numero massimo di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione può essere attribuita, se richiesta, rispettivamente alla Giunta della Regione Lombardia ed alla Camera di Commercio, in quanto enti erogatori di contributi.

Potrà inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante di altro Ente Pubblico o di Società che partecipi con i propri contributi alla costituzione del patrimonio sociale in misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci o ad uno stanziamento di analoga misura per l'abbattimento del tasso praticato dagli Istituti ai soci.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea.

I Consiglieri indicati dagli Enti pubblici e/o dalle società possono essere scelti anche tra non soci. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 cod.civ.. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti il consiglio di amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

**ARTICOLO 30.** - Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e del vice presidente.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

**ARTICOLO 31.** - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservate all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- \* accettare nuovi soci
- \* deliberare il recesso e l'esclusione di soci
- \* stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- \* deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- \* fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- \* dispensare, per i casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione;
- \* sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri – scelti esclusivamente tra i componenti il consiglio di amministrazione.

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 cod.civ., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

**ARTICOLO 32.** - Il Consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la partecipazione alla riunione può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

#### C) COMITATO ESECUTIVO

**ARTICOLO 33.** - Il Comitato esecutivo può validamente deliberare, sulla base del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere si considerano valide solo se assunte con il parere favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

A comporre il Comitato esecutivo possono essere chiamati a partecipare anche i consiglieri nominati dagli Enti Pubblici o dalle Società di cui all'art. 29 del presente statuto.

#### D) PRESIDENTE

**ARTICOLO 34.** - Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni, nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

#### **E) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE**

**ARTICOLO 35.** - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

La nomina del presidente compete all'assemblea.

I sindaci possono essere scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 cod.civ., in ordine al carattere mutualistico della società.

Il collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, può esercitare altresì il controllo contabile previsto dall'art. 2409 bis cod.civ., ove non venga nominato il revisore di cui al successivo art. 37.

**ARTICOLO 36.** - Non sono eleggibili alla carica di Sindaco o, se eletti, decadono dall'Ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado e coloro i quali hanno nella Cooperativa un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

**ARTICOLO 37.** - Qualora il collegio sindacale non sia costituito integralmente da revisori contabili, o in ogni caso, qualora lo deliberi l'Assemblea dei soci, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 bis cod.civ..

#### *LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO*

**ARTICOLO 38.** - L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23 del D.L. 30 Settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 Novembre 2003 n. 326.

#### *NORME APPLICABILI*

**ARTICOLO 39.** – Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo I, sezione I del codice civile e all'art. 13 del d.l. 30 Settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 Novembre 2003, n. 326, ovvero da normativa di legge vigente per la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

## =====REGOLAMENTO=====

**ARTICOLO 1** – Gli operatori, aspiranti soci, devono sottoscrivere e versare, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, almeno una quota del valore di euro 100. Eventuali versamenti integrativi, come previsto dall’art. 8 dello statuto dovranno essere dell’importo minimo di euro 50.

La sommatoria dei vari versamenti determinerà, di volta in volta, l’ammontare della quota posseduta da ciascun socio.

Ai sensi dell’art. 2525 del cod.civ. nessun socio può avere una quota di importo superiore a euro 100.000.

Potranno essere inoltre previsti dei versamenti a titolo di deposito cauzionale infruttifero.

**ARTICOLO 2** – Il Consiglio di amministrazione stipulerà convenzioni con Istituti di credito o di altri soggetti operanti nel settore finanziario al fine di regolare le operazioni creditizie perfezionate dagli operatori soci qualunque forma tecnica esse assumano ed a condizioni di maggior favore rispetto alle normali condizioni di mercato.

**ARTICOLO 3** – La cooperativa potrà assistere il finanziamento erogato agli operatori soci dagli Istituti di credito o finanziari convenzionati rilasciando una propria garanzia pari – di norma – a quaranta volte l’ammontare della quota sottoscritta e versata dal socio beneficiario dell’operazione.

La cooperativa, ricorrendone i requisiti di legge – come previsto dall’art. 4 dello statuto, potrà rilasciare garanzie anche a favore di operatori non soci, secondo modalità e limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Potrà inoltre svolgere tutte le attività previste dal D.L. 269/2003 del 30/9/2003, art. 13 ed eventuali altre leggi e normative che regolamentano e/o regolameranno l’attività dei confidi.

**ARTICOLO 4** – La cooperativa potrà rilasciare garanzie all’Istituto convenzionato che ha perfezionato l’operazione, di norma, per un importo non superiore all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.

Eventuali deroghe al limite massimo sopraindicato dovranno essere esplicitamente deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 5** – Il Comitato esecutivo, previsto dall’art. 31 dello statuto, si riunisce, in linea di massima, ogni settimana salvo diversa necessità, per valutare le richieste di finanziamento presentate dagli operatori, tramite la cooperativa, agli Enti erogatori convenzionati e deliberare sul rilascio della garanzia nei limiti e nel rispetto degli articoli precedenti, dello statuto e di delibere del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate e trascritte in un apposito libro. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, oltre ai componenti eletti anche gli altri componenti il consiglio di amministrazione. Alle riunioni devono essere convocati anche i componenti il collegio sindacale.

**ARTICOLO 6** – L’esito delle richieste di prestazione deve essere comunicata agli operatori richiedenti a mezzo lettera.

In caso di non accoglimento della richiesta di garanzia, l’operatore potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione dovrà considerarsi definitiva.

**ARTICOLO 7** – A norma di statuto compete al Consiglio di Amministrazione la determinazione e le modalità di applicazione:

- della tassa di ammissione che l'operatore deve versare al momento della presentazione della domanda di adesione alla cooperativa. La tassa non è rimborsabile anche nel caso in cui la richiesta di adesione a socio della cooperativa non venisse accettata;
- dei diritti di segreteria;
- dei corrispettivi per la prestazione della garanzia.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere all'operatore che fruisce delle prestazioni della cooperativa commissioni aggiuntive a quelle sopraindicate, purché l'operatore ne sia preventivamente informato.

**ARTICOLO 8** – L'esclusione del socio, per i motivi previsti dall'art. 13 dello statuto o per inadempienza – anche temporanea -, potrà determinare, su insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'incameramento totale o parziale degli importi della quota sociale e dell'eventuale deposito cauzionale versati.

**ARTICOLO 9** – I componenti del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio ed è fatto loro divieto di portare a conoscenza degli operatori i commenti preparatori e le discussioni che hanno concorso alla valutazione della richiesta. Lo stesso divieto si deve intendere esteso ai dipendenti ed ai collaboratori della cooperativa.

**ARTICOLO 10** – Gli Amministratori dovranno astenersi dal votare deliberazioni che li riguardino personalmente e/o che riguardino parenti od affini entro il terzo grado o imprese direttamente od indirettamente loro riferibili.

**ARTICOLO 11** – Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, che i beneficiari delle prestazioni della cooperativa dichiareranno per iscritto di conoscere, vale quanto stabilito dallo Statuto e dalle consuetudini locali nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 12** – Ogni modifica od integrazione delle norme del presente Regolamento dovrà essere predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell'art. 2521 cod.civ. .





**F I D I C O M E T**

**Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio al Turismo ai Servizi e alle Professioni**

**è Socio Fondatore di**



**F I D I C O M E T Soc. Coop.**

**Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo**

Iscrizione Albo Società Cooperative a mutualità prevalente n. A119013

Sede Legale e Operativa Milano (20121) Corso Venezia, 47

P.IVA / Codice Fiscale 03744770151

CCIAA Milano REA n. 968513

**Elenco OCM art. 112/TUB Organismo Confidi Minori n. 20**